

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



UNIRE
gente e cavalli

DELIBERAZIONE N. 106 DEL 11 NOVEMBRE 2011

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 104 PARTE I DEL REGOLAMENTO CORSE AL GALOPPO IN
MATERIA DI REGISTRAZIONE DEI CAVALLI NATI IN ITALIA

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ;

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO l'art. 104 del Regolamento delle corse al galoppo e, segnatamente, la parte I inerente alla registrazione dei cavalli nati in Italia;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla normativa relativa alle linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'Unire;

ATTESA la necessità di adeguare le vigenti disposizioni regolamentari in materia di registrazione dei cavalli nati in Italia a quanto stabilito dalla normativa riguardante la gestione dell'anagrafe degli equidi

DELIBERA

di sostituire, a decorrere dall'1 gennaio 2012 l'art. 104, parte I, del Regolamento delle corse al galoppo con il testo che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrale e sostanziale, lasciando invariata la rimanente parte.

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE

**TESTO DA INSERIRSI INTEGRALMENTE IN SOSTITUZIONE DELL'ART.104 , PARTE I,
DEL REGOLAMENTO CORSE AL GALOPPO**

D) REGISTRAZIONE CAVALLI NATI IN ITALIA

Il proprietario deve comunicare la nascita del prodotto all' ASSI - Area Galoppo, anticipandola a mezzo fax, entro 7 giorni dall'evento ai fini della relativa registrazione .

Nella domanda di registrazione redatta sull'apposito modulo predisposto da questa Agenzia, sul quale dovrà essere apposta una marca da bollo, devono essere indicati:

- 1) dati fiscali del proprietario;
- 2) eventuale codice aziendale ASL del proprietario;
- 3) dati fiscali del detentore;
- 4) codice aziendale ASL del detentore;
- 5) denominazione azienda in cui il puledro viene identificato, relativi dati fiscali e codice aziendale ASL;
- 6) data di nascita del prodotto;
- 7) nome dello stallone e della fattrice;
- 8) sesso;
- 9) mantello;
- 10) proposta di nomi da attribuire al cavallo;
- 11) dichiarazione di destinazione finale dell'equide.

Tale istanza dovrà essere altresì corredata dall'attestato di versamento sul conto corrente postale dell'ASSI del diritto di segreteria previsto per il prelievo ai fini dell'estrazione del DNA del prodotto.

Entro 30 giorni dalla nascita del foal il proprietario deve inviare all'ASSI il certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) in originale, l'attestato di versamento del diritto di segreteria stabilito per il deposito del certificato di origine e emissione libretto segnaletico nonchè, qualora non ancora prodotta, l'originale della documentazione a corredo della domanda di registrazione.

.Nel caso in cui la fattrice sia stata coperta all'estero deve essere trasmesso il certificato di intervento fecondativo previsto dalla normativa vigente nel Paese dove è avvenuto l'accoppiamento.

Qualora il certificato di intervento fecondativo in originale (C.I.F.) sia inoltrato all'ASSI oltre il

ASSI

termine di 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di nascita il diritto di segreteria dovuto per il deposito del certificato di origine è triplicato, dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita, ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo il diritto di segreteria è quintuplicato, oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita il diritto di segreteria è decuplicato.

Nel caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione del DNA/emotipo della fattrice, dovrà essere effettuato, a cura del proprietario, un ulteriore versamento quale diritto di segreteria previsto per il prelievo del relativo campione biologico.

L'ASSI può accettare, in luogo del certificato originale di intervento fecondativo, una copia conforme all'originale dello stesso rilasciata dall'autorità competente per territorio, nella quale devono essere riportate le indicazioni risultanti dai documenti di accoppiamento.

A seguito della domanda di registrazione l'ASSI incaricherà un suo Veterinario' per l'effettuazione dell'identificazione del prodotto attraverso le seguenti operazioni:

1. verbale di identificazione con rilevamento dei dati segnaletici;
2. inserimento del microchip;
3. prelievo di campioni biologici del prodotto per l'estrazione del DNA al fine di effettuare il test di parentela;
4. prelievo di campioni biologici della fattrice, qualora non effettuato in precedenza, per l'estrazione del DNA e, comunque, l'identificazione della stessa con il controllo dei dati segnaletici e l'eventuale lettura del microchip.

Il Veterinario incaricato provvederà entro 7 giorni alla trasmissione dei verbali e dei campioni biologici al Laboratorio incaricato della effettuazione delle analisi. Entro lo stesso termine il Veterinario provvederà' altresì' ad inviare all'Area galoppo la copia della scheda identificativa.

La registrazione di un cavallo senza nome è consentita, ma in tal caso il proprietario del cavallo deve richiedere all'ASSI l'assegnazione del nome entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, inoltrando oltre al modulo previsto anche l'attestato del versamento dello specifico diritto di segreteria. Qualora tale richiesta fosse presentata dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita e comunque prima dell'iscrizione del cavallo ad una corsa, tale diritto di segreteria per la tardiva registrazione del nome è raddoppiato. Tale diritto di segreteria è dovuto dal proprietario se il cavallo registrato senza nome è stato oggetto di esportazione definitiva.

Se all'atto del deposito del certificato di origine l'ASSI constata che la durata del periodo di gestazione appare anormale, inferiore a 300 giorni o superiore a 380 giorni, può effettuare qualsiasi accertamento prima di procedere alla registrazione del certificato stesso.

ASSI

successore/ez regg UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

L'ASSI ha la facoltà di far controllare in qualunque momento, nel modo che ritiene più opportuno, l'identità degli stalloni, delle fattrici e dei puledri.

In ogni caso, possono essere registrati ed essere iscritti nello Stud Book del purosangue in Italia, soltanto i prodotti:

- per i quali sia stata accertata l'origine di p.s.i.;
- i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee;
- nati da madri di cui risulta depositato il DNA e da riproduttori maschi con DNA depositato debitamente approvati alla fecondazione per il p.s.i. ai sensi della legge 15 gennaio 1991 n. 30 e del Decreto Ministeriale delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (attuale Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali) del 4 febbraio 1999 n. 20336 e funzionanti in stazioni di monta autorizzate dalle competenti Autorità;
- per i quali sia stato effettuato il test di parentela.

Non possono essere registrati presso l'ASSI né iscritti nello Stud Book Italiano i prodotti nati da inseminazione artificiale o da trasferimento di ovuli ed embrioni o nati da manipolazioni genetiche.

Ferma la facoltà dell'ASSI di disporre gli opportuni accertamenti, l'allevamento e la permanenza in Italia di un puledro nato in Italia ed esportato prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, per avere diritto alle provvidenze all'allevatore, deve essere attestato dai soggetti interessati con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28-12-2000. Tale periodo è di 8 mesi, anche non continuativi, prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

Nel caso in cui uno degli ascendenti del cavallo non fosse iscritto nello Stud Book del p.s.i. ma nel libro ad esso annesso, anch'esso verrà registrato nel libro annesso allo Stud Book del p.s.i. -.

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)